

(N. 1161)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PIERACCINI, DONATI, CAPORALI e SAMEK LODOVICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 LUGLIO 1950

Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e salute pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia si discute — e non da oggi — della difesa delle aree verdi e urbane. Si osserva una sistematica rarefazione — fino alla spietata scomparsa — dei giardini e degli orti privati.

Il problema si è acuitizzato e si è fatto urgente, per la circostanza che si stanno riparando vecchie case danneggiate dalla guerra e che si è reso spasmodico il bisogno di nuove abitazioni.

La scomparsa dei giardini e degli orti entro la chiusa della città segna un attentato alla salute pubblica: abitazioni luminose ariose possibilmente dotate della vista del verde equivalgono a sanità e godimento per i cittadini. I giardini a prato, floreali, con piante di alto fusto rappresentano un ornamento per le città grandi e piccole.

Non vi è in Italia una legge che dia alle autorità civiche il diritto di intervenire a salvare giardini e orti privati urbani, se non rivestono una particolare importanza artistica, storica o paesistica.

La urbanistica sanitaria chiede che si costruiscano vie ampie, alberate, larghe e piazze, abitazioni possibilmente arricchite di giardini.

E allora perchè non rispettare quanto già esiste ?

In generale i giardini cittadini sono oggi sottoposti a lievi imposte o non ne pagano alcuna; ma si minacciano aumenti per raggiungere pareggi di bilancio statali o comunali. A Milano, ad esempio, il fisco avanza la pretesa (o la medita) di applicare un tributo sui giardini privati considerandoli aree fabbricative, con estimi forti a metro quadrato. Ciò costituisce uno stimolo alla distruzione delle zone verdi private, che, come si dice ordinariamente e saggiamente, rappresentano i polmoni della città.

Dovrebbero quindi essere provvida una legge che vieti la distruzione dei giardini e degli orti urbani e favorisca la formazione di nuovi.

A chi obiettasse che essa viola il diritto di proprietà privata si potrà facilmente rispondere che la medesima opera in conformità della salute pubblica e a vantaggio della salubrità degli stessi proprietari dei giardini. La speculazione edilizia rappresenta l'utile di pochi, ma contrasta con i benefici di molti. Vi è insomma di mezzo quella che i giuristi chiamano la « giusta causa ».

D'altra parte, il proprietario di oggi rimane il proprietario anche di domani: gode il frutto del terreno, ne dispone per i suoi ricreativi riposi, contribuisce alla salubrità della propria famiglia e della collettività. Esentato da ogni peso fiscale sull'area a giardino o a orto, ha

tuttavia l'obbligo della manutenzione sotto pena, in caso diverso, di adeguate sanzioni.

Abbiamo pertanto l'onore di sottoporre al Senato un opportuno progetto di legge con la viva preghiera che venga al più presto esaminato e approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I giardini, gli orti, i boschi e le zone verdi in genere, esistenti in aggregati urbani, siano essi situati su vie, piazze o chiusi fra caseggiati, sono vincolati dallo Stato per la loro conservazione a difesa della pubblica salute.

Art. 2.

I rispettivi proprietari e detentori, dovranno provvedere alla manutenzione delle medesime aree verdi nelle condizioni rispondenti alle esigenze della sanità e dell'estetica.

Le chiusure di protezione e difesa dovranno consentire la veduta ai passanti.

Art. 3.

Le dette aree sono esenti da ogni tributo.

Art. 4.

Il Sindaco, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, provvederà alla formazione di un catalogo delle aree verdi urbane esistenti nel territorio del Comune, a chiunque esse appartengano.

Nel catalogo dovranno essere indicate le sommarie caratteristiche delle aree in oggetto (giardino, orto, bosco, prato, ecc.) la superficie e le generalità del proprietario e, quando del caso, le coerenze.

Il catalogo appena formato dovrà essere

esposto all'albo comunale per almeno 15 giorni, previa notificazione ai singoli proprietari interessati (o iscritti).

Art. 5.

Le eventuali modifiche nella proprietà delle aree iscritte, dovranno essere comunicate, in carta semplice, con indicazione degli estremi dell'atto traslativo, dal nuovo proprietario, entro tre mesi dalla avvenuta variazioni sui registri immobiliari al Sindaco il quale provvederà nel mese successivo alle operazioni di aggiornamento del catalogo stesso.

Art. 6.

Le aree verdi urbane e le chiusure o difese che non si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 2 dovranno essere messe a prescrizione entro un anno dall'entrata in vigore della legge, salvo che ciò non contrasti con le finalità dell'ente proprietario.

Art. 7.

I contravventori sono puniti a' sensi degli articoli 650, 733 e 734 del Codice penale e, quando non sia ordinata la confisca dell'area, l'Autorità comunale potrà provvedere alle ottemperanze di legge, addebitando al proprietario inadempiente le spese relative.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.